

ACLI ARTE E SPETTACOLO APS SEDE PROVINCIALE DI VERONA

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. In conformità articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è costituita l'Associazione di promozione sociale, artistica, culturale, educativa e ricreativa denominata "Acli Arte e Spettacolo APS Sede Provinciale di Verona" di seguito indicata anche come Associazione provinciale, che può essere correttamente identificata con la denominazione di "Acli Arte e Spettacolo APS di Verona".
2. L'Associazione Provinciale ha sede in Verona, Via Interrato dell'Acqua Morta n.22. Il trasferimento della sede legale non comporta necessità di modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
3. E' data facoltà alla Presidenza di modificare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio Provinciale.
4. L'Associazione provinciale è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento della sede legale alla Sede nazionale di Acli Arte e Spettacolo, agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
5. L'Associazione provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della propria provincia di riferimento tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza provinciale, soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio provinciale, e saranno conseguentemente inquadrare, sotto ogni profilo, nell'ambito della Associazione provinciale.
6. L'Associazione provinciale, pur operando in piena autonomia e responsabilità, programmatica e amministrativa, è promossa da Acli Arte e Spettacolo APS - ETS (C.F. 80215510589), di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" e ne rappresenta la articolazione territoriale a livello provinciale, di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi del livello provinciale e dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). L'associazione provinciale aderisce, altresì e sin d'ora, ad eventuali Reti associative, anche Nazionali, dalla stessa Associazione nazionale costituite e/o promosse o a cui la medesima Associazione nazionale aderisce.
7. L'Associazione provinciale, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di Acli Arte e Spettacolo APS - ETS è riconosciuta ed affiliata ad Acli Arte e Spettacolo APS - ETS medesima. In particolare l'Associazione rappresenta il livello di articolazione territoriale provinciale di Acli Arte e Spettacolo APS - ETS.
8. L'Associazione provinciale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
9. L'Associazione provinciale si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
10. In relazione all'utilizzo della denominazione e dei loghi di Acli Arte e Spettacolo APS - ETS, titolare esclusiva dei medesimi, l'Associazione provinciale accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.
11. L'Associazione provinciale come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - FINALITA' (OGGETTO)

1. L'Associazione provinciale, in coerenza con il Messaggio Evangelico e l'impegno educativo e sociale delle Acli e della Associazione nazionale, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.
2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali e formative nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale. L'Associazione si impegna a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai livelli regionale e nazionale
3. L'Associazione provinciale esercita un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Strutture di base di Acli Arte e Spettacolo APS - ETS presenti sul territorio provinciale di riferimento, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti provinciali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito provinciale per svolgimento delle attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli associati.
4. In tale ottica l'Associazione provinciale rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie di Acli Arte e Spettacolo APS - ETS.
5. L'Associazione provinciale nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio della propria provincia, ed elabora e sviluppa, al riguardo, una politica ed una azione a livello provinciale secondo i principi di cui sopra.
6. L'associazione provinciale, nell'ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di natura economica, politica e legislativa sia per determinare una efficace azione a livello provinciale, sia per supportare l'attività a livello di base, sia per coadiuvare l'Associazione nazionale e regionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale e regionale.

Art. 3 - ATTIVITA'

1. L'Associazione provinciale può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.
2. A tal fine, in particolare, l'Associazione provinciale può attuare tutte le iniziative necessarie e opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate. Potrà inoltre stipulare accordi e/o convenzioni in genere, effettuare raccolte pubbliche di fondi, svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, artistiche, culturali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.
3. L'Associazione svolge prevalentemente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2 luglio 2017. Sono attività di interesse generale dell'Associazione:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione su iniziativa della Presidenza, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nell'osservanza e alle condizioni stabilite anche dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 novembre 2017, e succ. mod. e integr., oltreché dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia, può:

- a) Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
- b) Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;
- c) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
- d) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale, solidale e cristiana nonché l'aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa sia verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l'organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;
- e) Sostenere la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d'arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o

teletrasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze;

- f) Costituire una o più compagnie filodrammatiche, una o più band o orchestre filarmoniche, una o più bande musicali, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere con particolare attenzione a recitazione, interpretazione, dizione, fonetica, gestualità, regia, scenografia, scrittura creativa, nonché lettura e composizione musicale, studio ed apprendimento di tutti gli strumenti musicali necessari, corroborata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di canto solistico e corale; il tutto organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d'arte e della musica dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti e dell'uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli finalizzati a riconquistare il pubblico, oggi deviato da mode caduche e diseducative;
- g) Costituire contestualmente quando possibile, con i medesimi intenti, anche una o più compagnie di balletto, aprendo la possibilità di allargarsi nella maniera più completa anche al teatro musicale;
- h) Controbattere la diffusione e la pratica di certe forme d'arte, di ricreazione e di spettacolo diseducative e asociali oggi di moda soprattutto tra i giovani, foriere di comportamenti e di costumi anche criminosi provocati dall'uso e dalla diffusione di sostanze tossiche e alienanti con conseguenti comportamenti irresponsabili e spesso luttuosi sulle strade, perseguendo e promuovendo forme attive di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani, nei confronti dei veri valori della vita, della conoscenza, dell'arte e della cultura di qualità nonché della ricreazione sana, autenticamente e serenamente festosa e sociale, aiutandosi anche attraverso il rilancio e la difesa dello spettacolo "dal vivo" con l'impegno primario a ricercare e a promuovere ogni possibilità in merito alla creazione di molteplici e nuove occasioni di operatività, di espressività e di lavoro per gli operatori culturali, assieme alla difesa ed al rilancio della produzione artistica del nostro Paese;
- i) Curare pubblicazioni ed edizioni video, discografiche e fotografiche promuovendo l'istituzione di biblioteche fono-video di consultazione: promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d'informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle forme di comunicazione di massa;
- j) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
- k) Affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva d'arte e di cultura, anche e soprattutto presso le Istituzioni, con l'obiettivo di superare le separazioni tra arti "classiche" e "moderne", tra arti "serie" e "leggere", di abolire ogni forma pregiudiziale di schedatura, rilanciando il metodo basato sulla qualità, sui valori morali e sullo spessore artistico dell'opera, indipendentemente dal "genere" espressivo prescelto;
- l) Promuovere la riforma e la modernizzazione dell'insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta sintonia anche con le esigenze del modo del lavoro di settore e con la piena adozione, all'uopo, anche dei linguaggi artistici più recenti ed attuali e contemporaneamente promuovere, anche direttamente come Associazione, ogni iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione professionale per ogni specializzazione nei vari settori delle arti e dello spettacolo, sia a livello artistico che tecnico;
- m) Curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di

arte e di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di comunicazione.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione provinciale può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Per rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione provinciale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie, finanziarie o commerciali. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. La Presidenza provinciale ha facoltà di individuare le attività diverse da svolgere, in aggiunta a quelle già previste dal presente statuto.

Art. 4 – STRUTTURE AFFILIATE E SOCI

1. L'Associazione provinciale costituisce articolazione territoriale della Associazione nazionale Acli Arte e Spettacolo APS – ETS. Ogni struttura di base/circolo associativo affiliato è tenuto ad attenersi, oltre che al proprio Statuto ed a quello dell'Associazione provinciale, anche allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive emanate da Acli Arte e Spettacolo APS - ETS ed a partecipare alla vita associativa della medesima Associazione nazionale, nel rispetto dei principi di democrazia e di rappresentatività. L'affiliazione avviene, di norma, tramite la Presidenza Provinciale territorialmente competente, la quale esamina la domanda della struttura di base/circolo associativo richiedente e, in presenza dei requisiti statuari, ne accoglie l'istanza di affiliazione.
2. La partecipazione alla vita associativa di Acli Arte e Spettacolo APS - ETS, pertanto, si realizza con il tesseramento quale vincolo associativo delle persone fisiche e/o giuridiche, attraverso le strutture affiliate che trasmettono le iscrizioni individuali alla Associazione provinciale territorialmente competente, nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale e sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Strutture di base che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci. L'Associazione provinciale, conseguentemente, adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.
3. Ad ogni effetto si riporta quanto segue:
 - a) E' esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
 - b) Non è ammessa alcuna discriminazione nell'ammissione dei soci né alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
 - c) La quota, o contributo associativo è di carattere annuale, non è rimborsabile, né trasmissibile, né rivalutabile;
 - d) Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa / Rete Associativa a carattere nazionale, la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato.
 - e) I soci hanno diritto di eleggere, i Delegati al Congresso provinciale dell'Associazione di riferimento e, conseguentemente, al Congresso Nazionale dell'Associazione Acli Arte e Spettacolo APS - ETS.

Art. 4 bis – VOLONTARI

1. L'Associazione provinciale persegue la sua missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
2. L'Associazione provinciale può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.
3. Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può

svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima Struttura ove opera quale volontario.

4. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione provinciale sono:
 - a) Congresso Provinciale
 - b) Consiglio Provinciale
 - c) Presidenza Provinciale
 - d) Presidente Provinciale
 - e) Commissione Artistica, eventuale
 - f) Organo di controllo, eventuale
 - g) Revisore Unico o Collegio dei Revisori, eventuale
2. In relazione agli Organi sociali l'Associazione provinciale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni della Statuto Nazionale di Acli Arte e Spettacolo APS - ETS in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati", allo "Scioglimento presidenze", allo Scioglimento consiglio - Nomina Commissario", nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere, anche tra gli organi di cui al punto 5.1 che precede.

Art. 6 - CONGRESSO PROVINCIALE

1. Il Congresso Provinciale è indetto dal Consiglio Provinciale e convocato dal Presidente Provinciale:
 - a) In via ordinaria ogni quattro anni;
 - b) In via straordinaria per richiesta della maggioranza delle Strutture di base;
 - c) In seguito a decadenza del Consiglio Provinciale.
2. Il Congresso è composto dai delegati eletti dalle Assemblee dei soci delle Strutture di base con sede nella provincia e scelti tra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
3. Al Congresso partecipano con diritto di voto e di parola i delegati eletti dalle Assemblee dei soci delle Strutture di Base.
Con solo diritto di parola partecipano:
 - a) I Presidenti delle Strutture di base, se non delegati;
 - b) Il Presidente delle Acli provinciali o suo delegato;
 - c) Un rappresentante della sede nazionale di Acli Arte e Spettacolo;
 - d) I rappresentanti provinciali delle Associazioni specifiche e professionali delle ACLI.
4. La convocazione del Congresso deve contenere il luogo, la data e l'ora di svolgimento, l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della riunione, il programma dei lavori, la data ultima di svolgimento delle Assemblee delle strutture di base e il numero dei delegati da esprimere.
5. Il Congresso Provinciale:
 - a) Approva il Regolamento congressuale e stabilisce le linee d'indirizzo programmatico per il quadriennio;
 - b) Determina il numero dei componenti il Consiglio Provinciale che, comunque, non può essere inferiore a 3 e non superiore a 9 consiglieri;
 - c) Elegge il Presidente provinciale, i componenti il Consiglio Provinciale e i delegati al Congresso Nazionale.
6. Il Congresso Provinciale è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei delegati. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei delegati che abbiano verificato i poteri.

Art. 7 - NORME E CANDIDATURE

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente Provinciale di Adli Arte e Spettacolo APS i soci maggiorenni. La candidatura sottoscritta da almeno 10 soci di 2 strutture diverse, deve pervenire alla segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso. In caso di mancanza di candidature la sede provinciale sarà commissariata dalla Presidenza Nazionale che fisserà la nuova data del Congresso.
2. I candidati maggiorenni al Consiglio Provinciale, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, possono presentare alla presidenza del Congresso provinciale la propria candidatura nei tempi e nei modi fissati dal Congresso stesso.
3. I soci maggiorenni, candidati a delegati al Congresso nazionale, devono essere iscritti da almeno tre mesi ad Adli Arte e Spettacolo APS - ETS. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Presidenza del Congresso provinciale nei tempi e nei modi fissati dal Congresso stesso.
4. L'Organo di controllo, il Revisore Unico, o il Collegio dei Revisori, nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire, possono essere nominati dal Consiglio Provinciale nella prima riunione valida.
5. Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 8 - CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo della sede provinciale di Adli Arte e Spettacolo APS - ETS ed è composto con diritto di voto da:
 - a) Presidente Provinciale;
 - b) Consiglieri eletti dal Congresso provinciale;
 - c) Presidente delle Adli Provinciali o da un suo delegato.
2. Partecipano al Consiglio Provinciale con solo voto consultivo:
 - a) Il rappresentante della Commissione Artistica;
 - b) L'Organo di controllo, monocratico o collegiale;
 - c) Il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei Revisori.
3. Il primo Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente provinciale entro trenta giorni dal Congresso per:
 - a) Eleggere la Presidenza provinciale su sua proposta;
 - b) Nominare, con solo voto consultivo, la Commissione Artistica composta da personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche (facoltativo);
 - c) Specificare le linee programmatiche approvate dal Congresso.
4. Successivamente, il Consiglio Provinciale è convocato, di norma, dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno 15 giorni prima della data prevista. Il Consiglio provinciale, nei casi di decadenza, può essere convocato in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei componenti della Presidenza o del Consiglio, su richiesta della metà più uno dei soci tesserati nella Provincia. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione ed essere inviata almeno 15 giorni prima.
5. Il Consiglio Provinciale:
 - a) E' validamente costituito ove sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto economico e finanziario. In caso di mancata approvazione del rendiconto il Consiglio Provinciale deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvato nella seconda seduta decadono tutti gli organi provinciali.
 - c) Redige e approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;
 - d) Sostituisce eventuali consiglieri in caso di dimissioni, decadenza o impedimento con i primi dei non eletti al Congresso provinciale;
 - e) Approva o respinge eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente o della Presidenza provinciale presentate dalla maggioranza dei componenti con diritto di voto;

- f) Nelle riunioni con all'ordine del giorno dimissioni e/o discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- g) Convoca il Congresso provinciale specificandone le norme del Regolamento ed affidandone la preparazione alla Presidenza provinciale;
- h) In caso di decadenza della Presidenza viene convocato in via straordinaria entro 30 giorni per eleggere la nuova Presidenza;
- i) delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 9 - PRESIDENZA PROVINCIALE

1. La Presidenza è l'organo esecutivo e amministrativo della sede provinciale, ed è formato, con diritto di voto, oltre che dal Presidente Provinciale, dai rappresentanti eletti dal Consiglio Provinciale e, con solo voto consultivo, da altre personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche;
2. La Presidenza:
 - a) Elegge al suo interno uno o più Vice Presidenti e il Segretario. Nel caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario;
 - b) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;
 - c) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari;
 - d) Dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente, il Presidente provvederà a convocare il Consiglio Provinciale il quale eleggerà, su proposta del Presidente, il sostituto;
 - e) E' convocata, di norma, dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e in via straordinaria, su richiesta di almeno la maggioranza dei suoi componenti: in questo caso la Presidenza deve essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione ed essere inviata almeno 7 giorni prima;
 - f) Formula i programmi dell'attività sociale, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone al Consiglio provinciale per l'approvazione;
 - g) Attua le deliberazioni ed i programmi stabiliti dal Consiglio Provinciale;
 - h) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti con doppia firma, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;
 - i) Definisce il Regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione provinciale secondo le indicazioni del Consiglio Provinciale;
 - j) Verbalizza le sue decisioni.
3. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente
4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive della Presidenza Provinciale è dichiarato decaduto dall'incarico.
5. Le sedute della Presidenza Provinciale sono presiedute dal Presidente e sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Sede Provinciale e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente, o mediante i suoi delegati.
2. Acli Arte e Spettacolo APS - Sede Provinciale di Verona risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.
3. Il Presidente Provinciale:
 - a) Convoca e presiede la Presidenza curando l'attuazione delle delibere;
 - b) Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione ed ha potere di firma.
4. In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti.

5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che dev'essere reso pubblico alla prima riunione della nuova Presidenza.

Art. 11 - LA COMMISSIONE ARTISTICA

1. La Commissione Artistica, nominata dalla presidenza su proposta del presidente, è l'organo consultivo e facoltativo che può essere nominata, anche tra i non soci, scegliendo personalità del mondo dell'arte o rappresentanti di enti e istituzioni con finalità artistiche per contribuire alla crescita sociale, culturale e artistica dell'Associazione e di tutti i cittadini. La Commissione nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico che può essere invitato in Presidenza con solo voto consultivo. La Commissione Artistica dura in carico, al massimo, sino alla naturale scadenza della Presidenza provinciale.

ART. 12 - L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Consiglio Provinciale, quando richiesto dalla legge, elegge, anche in forma monocratica, l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017.
2. L'Organo di controllo, se eletto in forma collegiale, elegge al suo interno il Presidente del Collegio. L'elezione dell'Organo di controllo è vincolante nelle provincie con più di duemila tesserati.
3. Il Consiglio Provinciale può eleggere l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritto nell'albo dei revisori.
4. L'organo resta in carica per quattro anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Provinciale per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
 - b) verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
 - c) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
 - d) verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
 - e) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
 - f) segnala situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
 - g) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
 - h) individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Provinciale possibili azioni di miglioramento;
 - i) monitora il perseguimento delle finalità sociali;
 - j) verifica l'adeguatezza degli assetti amministrativi e la corretta gestione amministrativa;
 - k) svolge ogni ulteriore attività che sia attribuita dalla legge alla sua competenza;
 - l) vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;
 - m) collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.
5. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione provinciale nomina il Revisore legale dei Conti, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 117/2017. La funzione di revisione legale dei conti è attribuita

all'Organo di controllo, se sussistono in capo ai suoi componenti i requisiti di professionalità a tal fine prescritti dalla legge.

Art. 13 - INCOMPATIBILITA' E DURATA DI MANDATO

1. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente nazionale.
2. Il Presidente provinciale è eletto con il voto della maggioranza dei delegati del Congresso e rimane in carica per un quadriennio.
3. La carica di Presidente provinciale può essere ricoperta per un massimo di 8 anni anche non consecutivi.

Art. 14 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

1. I componenti la Presidenza e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.
2. Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio di Presidenza ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.
3. La Sede Provinciale può, inoltre, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità istituzionali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevalenza delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci nonché del rapporto tra lavoratori e volontari o lavoratori e soci di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 117/2017
4. Nei confronti del direttore artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299 e collegati e succ. mod. ed integrazioni

Art. 15 - RAPPRESENTANZA E POTERI

1. Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante di Acli Arte e Spettacolo nei confronti di terzi e per ogni attività della Presidenza Provinciale.
2. L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.
3. Il Presidente della Sede Provinciale ha la rappresentanza legale di Acli Arte e Spettacolo Sede Provinciale anche in giudizio.
4. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella del componente la Presidenza a ciò designato.
5. La Presidenza Provinciale può nominare un altro componente di Presidenza per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente di Presidenza designato in caso di assenza o impedimento.
6. Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve comunque risultare da apposito processo verbale.
7. La Sede Provinciale di Acli Arte e Spettacolo risponde direttamente per le obbligazioni assunte e non impegna in tale campo i livelli superiori ed inferiori. La Sede Provinciale ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE

1. La Sede Provinciale può elaborare proposte di variazione dello Statuto da sottoporre al Congresso Provinciale. Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Provinciale.
2. Le variazioni allo Statuto sono approvate a maggioranza di voti e dalla maggioranza dei delegati presenti, purché questi rappresentino almeno 2/3 del corpo sociale.

Art. 17 - DURATA E SCIoglimento

1. Lo scioglimento della struttura provinciale dev'essere deliberata dal Congresso Provinciale.
2. Il Congresso provinciale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento della Sede Provinciale con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

3. In caso di scioglimento il Congresso provinciale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione a qualsiasi titolo, dell'Associazione provinciale, i beni patrimoniali si trasferiscono ad ACLI Arte e Spettacolo APS - ETS nazionale.
5. Ove il trasferimento previsto nel punto che precede non sia possibile, sempre in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Sede Provinciale è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.
6. Le scelte del beneficiario, compatibilmente con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, sono deliberate dal Consiglio Provinciale su proposta della Presidenza Provinciale con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 18 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) quote e contributi degli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio provinciale;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fund raising;
 - i) beni mobili ed immobili di proprietà della Sede Provinciale;
 - j) partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
 - k) entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
 - l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.
2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione.
3. I beni patrimoniali dell'Associazione di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base e delle strutture provinciali devono essere inventariati con obbligo di trasmissione alla Presidenza Nazionale.
4. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Art. 19 - BILANCIO

1. L'anno sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
2. L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
3. Il rendiconto di cassa, ovvero - nei casi previsti dalla legge - il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, viene predisposto dalla Presidenza e dev'essere depositato presso la sede provinciale almeno 15 giorni prima del Consiglio Provinciale.

4. Il Consiglio Provinciale di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del d. lgs. n. 117/2017 e succ. mod. ed integrazioni.

Art. 20 - PROCESSI VERBALI E LIBRI SOCIALI

1. Tutti gli organi di ogni livello debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione a fine seduta o in quella successiva, a custodirlo in archivio e ad inviarne copia alla sede nazionale di Acli Arte e Spettacolo APS - ETS.
2. L'Associazione istituisce ed aggiorna i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, anche congressuali;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio provinciale;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Provinciale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a) per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - b) per i libri dal n. 2) al n. 6): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
3. I libri sociali possono essere esaminati dai soci dell'Associazione provinciale presso la sede della stessa, previa istanza alla Presidenza provinciale, che comunica all'interessato tempi e modi dell'accesso. Il socio può estrarre copia, a sue spese, dei libri di cui ai precedenti numeri 2) e 3).

Art. 21 - DISPOSIZIONI VARIE

1. Il Presidente e i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alla Presidenza Nazionale.
2. La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni provinciali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.
3. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza provinciale e del Presidente provinciale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali.

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto e Regolamenti di Acli Arte e Spettacolo Associazione Nazionale APS-ETS - da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto - del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale e comunale - e regolamentari in materia.